



PROT.AOO\_181/ 0146148/2024

Ai proprietari/conduttori di terreni agricoli  
Ai proprietari/gestori di superfici agricole non coltivate  
[www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)

### Circolare n. 1 del 21 marzo 2024

Il Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" (D.G.R. n. 1866/2022 e 570/2023) prevede, tra le misure fitosanitarie obbligatorie utili a ridurre la popolazione del vettore (*Philaenus spumarius*) di *Xylella fastidiosa*, le lavorazioni superficiali del terreno (arature, fresature, erpicature e trinciature).

L'attuale andamento climatico ha anticipato il ciclo del vettore come confermato anche dal monitoraggio dei vettori attivato dall'Osservatorio fitosanitario. **Nei comuni con altitudine inferiore a 200 metri** sul livello del mare, infatti, l'insetto è prossimo al raggiungimento del 4° stadio giovanile e, pertanto, **occorre eseguire le lavorazioni del terreno prima possibile.**

#### AREA DELIMITATA A XYLELLA FASTIDIOSA PAUCA

Di seguito si riporta l'elenco dei comuni con altitudine inferiore a 200 metri sul livello del mare, in cui è obbligatorio eseguire tali lavorazioni.

1. Carosino	9. Mola di Bari	17. Palagiano
2. Carovigno	10. Monopoli	18. Polignano
3. Cellamare	11. Monteiasi	19. Pulsano
4. Faggiano	12. Montemesola	20. Roccaforzata
5. Fasano	13. Monteparano	21. Rutigliano
6. Grottaglie	14. Noicattaro	22. San Giorgio Ionico
7. Leporano	15. Ostuni	23. Statte
8. Massafra	16. Palagianello	24. Taranto

#### AREA DELIMITATA A XYLELLA FASTIDIOSA FASTIDIOSA

Alla luce del ritrovamento di *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* in agro di Triggiano, occorre eseguire le lavorazioni del terreno anche nell'intero agro comunale di:

1. Triggiano
2. Bari
3. Noicattaro
4. Capurso.

Nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi, bordi strada/banchine/rotatorie, si può intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore) e, solo in casi d'impossibilità d'intervento con i mezzi citati, con appropriati trattamenti diserbanti privilegiando prodotti a basso impatto.

Le lavorazioni dei terreni devono essere eseguite dai seguenti soggetti.

- proprietari/conduttori di terreni agricoli;
- proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali.



I soggetti pubblici possono delegare l'esecuzione di tali attività agli agricoltori ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 rubricato "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

La presente misura fitosanitaria non si applica nelle seguenti aree:

- aree protette;
- macchia mediterranea;
- boschi e pinete;
- giardini privati.

Per quanto attiene i terreni con colture erbacee in atto in consociazione con olivo quali: cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole e terreni adibiti a pascolo, le lavorazioni del terreno devono essere effettuate solo nell'area sottostante la pianta dell'olivo.

Il controllo del territorio, finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie viene realizzato dall'Osservatorio avvalendosi dei Carabinieri Forestali, anche con l'ausilio di rilievi aerofotogrammetrici effettuati nei periodi di esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie.

**Le lavorazioni devono essere eseguite entro il 10 aprile, fatte salve eventuali condizioni metereologiche che rendano impraticabili le lavorazioni dei terreni.**

Le informazioni relative al monitoraggio dei vettori sono pubblicate sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it).

Responsabile posizione organizzativa  
Programmazione e gestione fitosanitaria  
Dott.ssa Anna Percoco

Il Dirigente della Sezione  
Osservatorio Fitosanitario  
Dott. Salvatore Infantino